

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 709/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2552/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ..... 3
- ★ Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ..... 13
- ★ Regolamento (CE) n. 712/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1799/94 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 ..... 15
- ★ Regolamento (CE) n. 713/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 620/71 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ..... 16
- Regolamento (CE) n. 714/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie ..... 17
- Regolamento (CE) n. 715/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera ..... 19
- Regolamento (CE) n. 716/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie ..... 21

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 717/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzore ed a Madera .....	23
Regolamento (CE) n. 718/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare .....	25
Regolamento (CE) n. 719/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni all'exportazione del riso e delle rotture di riso .....	27
Regolamento (CE) n. 720/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'exportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	30
Regolamento (CE) n. 721/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'exportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	33
Regolamento (CE) n. 722/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	36
Regolamento (CE) n. 723/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	37
Regolamento (CE) n. 724/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali .....	39
Regolamento (CE) n. 725/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	42
Regolamento (CE) n. 726/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'exportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	45
Regolamento (CE) n. 727/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni all'exportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	47
Regolamento (CE) n. 728/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi .....	50
Regolamento (CE) n. 729/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	51
Regolamento (CE) n. 730/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	53
Regolamento (CE) n. 731/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	57
Regolamento (CE) n. 732/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	59
Regolamento (CE) n. 733/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'exportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 27 e 28 marzo 1995 .....	61

Regolamento (CE) n. 734/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	62
Regolamento (CE) n. 735/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	63
Regolamento (CE) n. 736/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	65
★ <b>Regolamento (CE) n. 737/95 della Commissione, del 30 marzo 1995, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro .....</b>	<b>66</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 738/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995 .....</b>	<b>67</b>
Regolamento (CE) n. 739/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, relativo alla vendita mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati ad essere utilizzati nel settore dei carburanti in Svezia .....	68
Regolamento (CE) n. 740/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica .....	72
Regolamento (CE) n. 741/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	74
Regolamento (CE) n. 742/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	76
Regolamento (CE) n. 743/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	78
Regolamento (CE) n. 744/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	80
Regolamento (CE) n. 745/95 della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	82

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

95/92/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 marzo 1995, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia .....**

84

95/93/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 marzo 1995, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità <sup>(1)</sup> .....**

86

95/94/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 marzo 1995, che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi <sup>(1)</sup> .....**

87



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CE) N. 709/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2552/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. Misure provvisorie

- (1) Con la decisione 91/512/CEE del 25 luglio 1991<sup>(2)</sup> la Commissione ha accettato gli impegni assunti nell'ambito del riesame di misure antidumping relative all'importazione di corindone artificiale originario dell'URSS, dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese e nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di corindone artificiale originario del Brasile e della Jugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 2552/93<sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esporta-

zione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati.

### B. Ritiro dell'impegno

- (2) La società V/O Stankoimport, esportatore russo che aveva assunto un impegno nell'ambito del procedimento suddetto, ha informato i servizi della Commissione, nelle relazioni periodiche sull'adempiimento dell'impegno, di aver iniziato ad esportare alcuni tipi di corindone artificiale che nell'impegno aveva dichiarato di non esportare. La V/O Stankoimport ha altresì affermato di incontrare alcune difficoltà riguardo alla vendita per l'esportazione verso la Comunità di alcuni altri tipi di corindone artificiale ai prezzi fissati nell'impegno, a causa delle mutate condizioni di mercato. Il 20 settembre 1994 i servizi della Commissione hanno visitato la società per verificare tali affermazioni. Il 21 novembre 1994 la V/O Stankoimport ha comunicato ai servizi della Commissione di aver deciso di ritirare l'impegno a decorrere dal 1° gennaio 1995.

### C. Dazio definitivo

- (3) L'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94 stabilisce che, in caso di ritiro di un impegno, è istituito un dazio definitivo in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in esito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio. L'inchiesta in esito alla quale è stato accettato, con la decisione 91/512/CEE, l'impegno della V/O Stankoimport si è conclusa con la determinazione definitiva, riguardo all'Unione Sovietica dell'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 355/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 1.

È stato inoltre stabilito che l'istituzione di misure antidumping corrispondeva all'interesse della Comunità. Se l'impegno della V/O Stankoimport non fosse stato accettato, sarebbe stato istituito un dazio antidumping del 9,8 %. Nel regolamento (CEE) n. 2552/93 è stata quindi utilizzata la stessa aliquota per il dazio applicabile a tutti gli esportatori della Federazione russa, esclusa la V/O Stankoimport. Il Consiglio ritiene, quindi, che è opportuno sopprimere l'esenzione dal dazio del 9,8 % prevista per la V/O Stankoimport nel regolamento (CEE) n. 2552/93 e che, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 2552/93 debba essere modificato affinché lo stesso dazio del 9,8 % sia applicato a tutti gli esportatori della Federazione russa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2552/93 il testo del paragrafo 5 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. GIRAUD

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 710/95 DEL CONSIGLIO**

del 27 marzo 1995

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2376/94 <sup>(2)</sup>, in appresso denominato « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in appresso denominati « televisori a colori ») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia.

Con il regolamento (CE) n. 140/95 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi che scade il 3 aprile 1995.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenute di essere sentite.
- (3) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.
- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze

della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (5) Poiché non sono state presentate nuove prove o argomentazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze di cui ai punti 8-18 del regolamento provvisorio.

**D. INDUSTRIA COMUNITARIA**

- (6) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, diversi esportatori hanno messo in discussione lo status dei denunziati, sostenendo che i criteri usati per definire l'« attività principale » dei produttori (punto 23 del regolamento provvisorio) erano insufficienti, in particolare in considerazione del fatto che le importazioni dell'industria comunitaria provenienti dai paesi interessati rappresentavano fino al 25 % della produzione comunitaria venduta nella Comunità.

Va ricordato a questo proposito che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base ») lascia alle istituzioni comunitarie un margine di discrezione nel riferire l'espressione « industria comunitaria » al resto dei produttori comunitari, qualora gli altri produttori siano collegati agli esportatori interessati o siano essi stessi importatori del prodotto in questione.

Nel caso specifico sono state fornite prove sufficienti per dimostrare che i produttori comunitari che importavano dai paesi interessati dal procedimento intendevano essere presenti sul mercato con una gamma di modelli per quanto possibile completa oppure proteggere nicchie di mercato che sarebbero scomparse senza la vendita dei modelli in questione. Si è inoltre tenuto conto del fatto che la decisione di importare i televisori a colori dai paesi interessati era stata presa dai produttori in questione in parte a causa delle pratiche di dumping che avevano provocato il pregiudizio e che i prezzi di dette importazioni non erano inferiori ai prezzi già eccessivamente basse applicati sul mercato comunitario.

Un esportatore ha inoltre affermato che, a causa del preteso insufficiente status dei denunziati, il pregiudizio era stato valutato su una base troppo esigua. Lo status dei denunziati è stato oggetto di

<sup>(1)</sup> GU n. 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 1.

un esame approfondito da parte della Commissione, esposto in modo particolareggiato nel regolamento provvisorio. L'esportatore ha asserito che, per valutare se i denunziati rappresentassero una parte sostanziale dell'industria comunitaria, si sarebbe dovuto tener conto anche dei produttori comunitari che non avevano sostenuto la denuncia. Questo elemento era però stato preso in considerazione nell'esame e l'argomentazione dell'esportatore è stata pertanto respinta, in quanto infondata.

- (7) Si ritiene pertanto che i criteri enunciati nel regolamento provvisorio ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base siano stati applicati in modo adeguato ed equo e sono pertanto confermate le risultanze esposte ai punti 19-23 del regolamento provvisorio. Essendo stato confermato lo status dei denunziati, sono respinte le affermazioni riguardanti la portata dell'inchiesta sul pregiudizio.

#### E. ORIGINE

- (8) I tre esportatori cinesi, specificamente citati nei punti 33 e 34 del regolamento provvisorio, che hanno contestato la determinazione delle origini fatta dalla Commissione ed esposta ai punti 33-38 di detto regolamento, hanno affermato che per la Repubblica popolare cinese l'origine non era stata determinata in base alle pertinenti disposizioni doganali in vigore e che il metodo utilizzato per il loro paese non era quello usato nei confronti degli altri paesi esportatori interessati.

Come già risulta nei punti 32 e 37 del regolamento provvisorio, l'inchiesta si era basata, fra l'altro, sull'ipotesi che l'origine dei televisori a colori sia quella dichiarata all'importazione nella Comunità.

Gli esportatori cinesi che hanno contestato le conclusioni elaborate dalla Commissione in base all'esame dell'origine avevano in precedenza fornito agli importatori comunitari informazioni secondo le quali i televisori a colori importati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta erano effettivamente di origine cinese.

La Commissione ha proseguito l'esame dell'origine dei prodotti esportati dalla Cina e ha tenuto conto delle argomentazioni presentate dagli esportatori cinesi dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Tuttavia, gli esportatori cinesi interessati non hanno presentato nuove prove che potessero indurre la Comunità a ritenere che per la determinazione definitiva fosse opportuna una diversa conclusione. È stato quindi deciso che non vi erano motivi sufficienti per ritenere che l'origine di tali esportazioni sia diversa da quella dichiarata dalle autorità doganali degli Stati membri nel periodo dell'inchiesta.

- (9) Un produttore coreano ha asserito che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare l'ori-

gine dei televisori a colori nel presente procedimento favorisce le società affiliate delle aziende giapponesi con sede in Malaysia e a Singapore, che non hanno collaborato all'inchiesta, in quanto tali affiliate in futuro potrebbero dichiarare che i loro televisori a colori assemblati in Malaysia e a Singapore sono di origine giapponese e, in tal modo, potrebbero eludere i dazi residui istituiti nei confronti dei due paesi. Questa situazione sarebbe il risultato diretto del fatto che gli esportatori giapponesi siano esclusi dal procedimento in ragione delle insufficienti importazioni nella Comunità di televisori a colori di origine giapponese.

A questo proposito deve essere osservato che l'esportatore interessato non ha presentato prove del fatto che i televisori a colori assemblati in Malaysia e a Singapore da società affiliate di aziende giapponesi fossero effettivamente di origine giapponese. La modifica della determinazione dell'origine non è pertanto giustificata. Si deve ricordare che l'origine dichiarata dagli importatori in base alle informazioni dei loro fornitori è stata modificata soltanto nei casi in cui i dati controllati dagli investigatori nel corso di visite di verifica in loco effettuate durante una normale inchiesta antidumping hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni. Nell'eventualità che in futuro le affiliate di aziende giapponesi con sede in Malaysia e a Singapore dichiarino che i loro televisori a colori esportati nella Comunità sono di origine giapponese, sarà effettuato il normale controllo doganale contro le false dichiarazioni. Potrà essere aperto un procedimento antidumping qualora la dichiarata origine giapponese risulti vera e siano soddisfatte tutte le altre condizioni per l'apertura del procedimento contro i televisori a colori di origine giapponese.

- (10) Poiché sono state respinte tutte le richieste di cui sopra, sono confermate le risultanze dei punti 24-41 del regolamento provvisorio.

#### F. DUMPING

##### i) Valore normale

##### a) Osservazioni generali

- (11) Due esportatori, uno malese e l'altro thailandese, hanno nuovamente affermato che la Commissione avrebbe dovuto basare i valori normali sulle vendite a paesi terzi dopo aver applicato adeguamenti per tener conto delle « differenze di costo ». Informati del parere della Commissione, secondo cui l'applicazione del metodo in questione richiederebbe adeguamenti che rischierebbero di provocare gravi errori a causa della mancanza di dati precisi paragonabili, tali esportatori hanno asserito che i valori erano stati costruiti in base a scelte soggettive riguardo al calcolo degli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto. Gli

esportatori interessati hanno sottolineato che con i valori costruiti si otteneva un risultato molto più sfavorevole rispetto a quello derivante dal metodo basato sulle vendite a paesi terzi e che, quando era possibile scegliere fra due metodi diversi, doveva essere preferito quello che aveva come risultato un margine di dumping inferiore.

Dopo un esame approfondito della questione, la Commissione respinge l'argomentazione secondo cui il livello delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto è stato determinato in modo soggettivo. Va infatti notato che il livello delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto usato per costruire il valore applicato a tali esportatori non è stato determinato secondo valutazioni soggettive, bensì in base a dati contabili effettivi. La Commissione è convinta che l'impiego delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto determinate come indicato nel regolamento provvisorio e applicate ai produttori/esportatori in paesi ad economia di mercato è più preciso del metodo suggerito, basato sui prezzi all'esportazione in paesi terzi. È pertanto confermata l'utilizzazione dei valori normali costruiti, che sono più accurati e pertanto più adeguati.

- (12) Un esportatore coreano ha contestato il metodo di calcolo della detrazione per i produttori che vendano con il proprio marchio (OEM) in relazione alla costruzione dei valori normali. L'esportatore ha affermato che la detrazione OEM dovrebbe essere del 30 % invece di un terzo del profitto realizzato sulle vendite di merci col marchio proprio del produttore.

Per quanto riguarda il livello della detrazione OEM, è opportuno ricordare che in passato essa è stata applicata caso per caso, in base ai fatti determinati in particolari procedimenti. In assenza di vendita OEM su alcuni mercati nazionali, nel caso in esame la Commissione ha deciso di concedere la detrazione OEM usando per il calcolo dei valori normali un terzo del profitto realizzato sulle vendite con il marchio proprio del produttore. Questo metodo è conforme alla prassi precedentemente seguita e non ha provocato obiezioni da parte degli altri esportatori del presente procedimento. La richiesta dell'esportatore è pertanto respinta e sono confermati i punti 51 e 52 del regolamento provvisorio.

#### b) *Repubblica di Corea*

- (13) Un esportatore coreano ha sostenuto che i suoi valori normali dovrebbero essere ridotti poiché la Commissione aveva effettuato il calcolo in base alle spese sostenute e al profitto realizzato sulle vendite di prodotti dello stesso settore commerciale e non unicamente sulle vendite del prodotto simile. Inizialmente la Commissione aveva basato i propri

calcoli sulle vendite nello stesso settore commerciale poiché non era convinta che sul mercato nazionale fossero realizzate sufficienti vendite rappresentative del prodotto simile a prezzi remunerativi. L'esportatore interessato ha potuto dimostrare che le sue vendite del prodotto simile sul mercato nazionale erano remunerative ed erano effettuate in quantità sufficienti. I valori normali dell'esportatore sono stati pertanto modificati.

- (14) Un esportatore coreano ha nuovamente chiesto una detrazione OEM sui valori normali di modelli paragonabili per due suoi modelli esportati nella Comunità. Tuttavia, dall'ulteriore documentazione chiesta su queste vendite è risultato che tali modelli erano venduti con il marchio proprio e che pertanto la detrazione OEM per il calcolo del valore normale con era giustificata in tali circostanze.
- (15) Sono confermate le risultanze di cui ai punti 54-56.
- (16) Sono stati rivenduti i valori normali relativi a un esportatore turco di apparecchi di origine coreana, per il quale era stato determinato un margine di dumping ai fini del regolamento provvisorio. La revisione è dovuta a modifiche del valore normale di apparecchi paragonabili fabbricati e venduti sul mercato coreano, in base al quale era stato calcolato il margine dell'esportatore. In seguito alle modifiche è stato stabilito che alle esportazioni degli apparecchi di origine coreana assemblati da tale produttore non dovesse essere applicato alcun margine di dumping.

#### c) *Singapore*

- (17) In assenza di nuove osservazioni, sono confermate le risultanze del punto 58.

#### d) *Tailandia*

- (18) In assenza di nuove osservazioni, sono confermate le risultanze dei punti 59-64 del regolamento provvisorio.

#### e) *Malaysia*

- (19) Un esportatore malese ha contestato l'importo di un adeguamento fatto ai costi finanziari comprendenti un prestito senza interessi dalla società madre. L'obiezione si basava sul presupposto che i benefici ottenuti dal prestito fossero stati sopravvalutati ai fini del calcolo del valore normale. Dopo il riesame del metodo di calcolo e dell'importo dei costi assegnati al prodotto simile, il valore normale dell'esportatore è stato adeguato per tener conto dell'obiezione. Sono pertanto confermate le risultanze dei punti 65-67 del regolamento provvisorio.

f) *Repubblica popolare cinese*

- (20) Per quanto riguarda la scelta del paese ad economia di mercato utilizzato come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, un esportatore, dopo aver espresso nel corso dell'inchiesta la propria preferenza per il paese « con il valore normale più basso », ha comunicato che considerava la Corea più adatta di Singapore. Tuttavia, né la pretesa maggiore somiglianza dei modelli né l'affermazione secondo la quale il confronto sarebbe stato più semplice scegliendo la Corea sono state sostenute da prove sufficienti. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (21) Un altro esportatore ha ancora affermato di preferire che i valori normali fossero basati sui prezzi praticati nel mercato interno del paese ad economia di mercato usato per il riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In proposito è opportuno ricordare che tale metodo richiederebbe numerosi adeguamenti, che rischierebbero di essere inesatti e che pertanto la Commissione ha deciso di costruire i valori normali relativi agli esportatori stessi nei paesi ad economia di mercato interessati.
- (22) È pertanto confermata la scelta di Singapore quale paese ad economia di mercato usato ai fini del riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base per determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese.

ii) **Prezzo all'esportazione**a) *Paesi ad economia di mercato: Osservazioni generali*

- (23) Sono confermate le risultanze di cui ai punti 71-73 del regolamento di base.

b) *Paesi ad economia di mercato: Importatori collegati*

- (24) Un esportatore coreano ha ripetuto che per il calcolo all'esportazione si doveva tener conto di tutte le vendite al suo importatore collegato nella Comunità. La richiesta non ha potuto essere accettata in quanto i prodotti interessati non erano stati importati nella Comunità, ma depositati in magazzini doganali fino al momento della vendita a un acquirente indipendente all'interno o all'esterno della Comunità. Sono stati presi in considerazione soltanto i prodotti immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

Sono pertanto confermati i punti 74-76 del regolamento provvisorio.

c) *Repubblica popolare cinese*

- (25) Tutti gli esportatori cinesi hanno nuovamente chiesto di ricevere un trattamento individuale e hanno sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione non ha fornito motivazioni sufficienti per giustificare il rifiuto di tale trattamento.

La Commissione ha ripetutamente esposto, in estenso, le ragioni per le quali non ha concesso un trattamento individuale alle imprese della Repubblica popolare cinese. Nel regolamento provvisorio è stata citata in particolare la difficoltà di stabilire se un'azienda fruisce di un'indipendenza vera e permanente laddove pare semplicemente che goda di un certo grado di indipendenza in un dato momento. Nessun esportatore cinese ha fornito prove sufficienti che giustificassero una conclusione diversa. Nonostante alcuni esportatori abbiano potuto dimostrare che godevano di un certo grado di indipendenza dallo Stato in quanto non erano organizzazioni interamente controllate, si può ritenere che tale libertà conferisca al massimo una relativa autonomia all'interno di un sistema economico e politico in cui vige in larga misura il controllo centralizzato, che chiaramente non corrisponde alle caratteristiche di un paese ad economia di mercato.

Si ritiene che le ragioni del rifiuto del trattamento individuale nel caso in esame siano spiegate in modo sufficiente. Sono pertanto confermate le risultanze dei punti 78-81 del regolamento provvisorio.

iii) **Confronto**

- (26) Diversi esportatori hanno contestato la determinazione preliminare in quanto rifiutava le detrazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base riguardo alle vendite OEM. Dopo un attento esame, la Commissione ha accettato di detrarre interamente le spese di vendita dirette conformemente alle richieste degli esportatori e in presenza di elementi di prova sufficienti, in quanto le spese citate rientravano in quelle comprese nella costruzione del valore normale per i modelli OEM.
- (27) Nonostante la differenza tra i prezzi applicati a vendite effettuate in quantitativi diversi fosse già stata presa in considerazione con l'accettazione di una riduzione accordata dall'esportatore interessato ai fini del calcolo del valore normale, un produttore coreano ha continuato a chiedere una detrazione per le vendite effettuate in quantitativi diversi e a stadi commerciali diversi. Su richiesta della Commissione l'esportatore ha fornito ulteriori prove a sostegno della propria affermazione. Le prove fornite non hanno però giustificato le detrazioni aggiuntive richieste.

(28) Tutti i produttori interessati hanno più volte chiesto che alcune commissioni pagate ad aziende appartenenti allo stesso gruppo non venissero considerate, come indicato nel punto 86 del regolamento provvisorio, spese a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto V del regolamento di base. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, i produttori interessati hanno fornito prove sufficienti per dimostrare che le commissioni in questione si riferivano in parte a pagamenti non attinenti alle vendite in esame. Pertanto, i relativi adeguamenti sono stati ridotti agli importi corrispondenti alle effettive commissioni di vendita.

(29) Due esportatori coreani hanno sollevato obiezioni poiché la Commissione ha ridotto la detrazione richiesta dal valore normale per il costo dei crediti concessi, escludendo i costi relativi al finanziamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le percentuali dell'imposta speciale sui consumi relative all'importo netto fatturato. Essi hanno affermato che le imposte applicate alle fatture erano direttamente collegate alle vendite in esame e che si poteva dimostrare che rientravano nei costi del credito relativi alle vendite.

Dopo attento esame, la Commissione ha stabilito che i costi del credito relativi all'imposta speciale sui consumi rientravano nei costi ammissibili relativi alle vendite e potevano pertanto far parte della detrazione richiesta, tenendo conto del termine legale per la restituzione del denaro dovuto alle autorità fiscali coreane. Tuttavia, nel caso dell'IVA, le argomentazioni sono state respinte. Non è stato possibile stabilire alcun rapporto diretto tra i costi (netti) dell'IVA pagabile e le vendite in questione, in quanto l'importo dell'IVA applicata alle vendite nazionali non è dovuto totalmente alle autorità fiscali coreane, ma è compensato dall'IVA applicata agli acquisti degli esportatori interessati ed è (eventualmente) pagabile soltanto l'importo netto. Eventuali costi del credito relativi al sistema contabile dell'IVA degli esportatori rappresentano spese generali e non possono essere identificati come spese di vendita per i televisori a colori. Gli adeguamenti per i costi del credito dei produttori interessati sono stati pertanto riveduti.

(30) Diversi esportatori cinesi hanno chiesto un adeguamento al valore normale per tener conto delle differenze dei « livelli economici » esistenti tra la Repubblica popolare cinese e il paese ad economia di mercato usato ai fini del riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In assenza di disposizioni al riguardo nel regolamento di base, l'adeguamento non è stato concesso.

#### iv) Margini di dumping

##### a) Esportatori che hanno collaborato

(31) Dopo aver tenuto debitamente conto delle osservazioni delle parti interessate, sono stati determinati i seguenti margini di dumping :

##### Malaysia :

— Makonka :	2,3 %
— Orion :	13,5 %
— Technol Silver :	25,1 %
— aziende thailandesi che assemblano televisori a colori di origine malese :	
— GoldStar Mitr :	19,6 %
— World Electric :	17,3 %

##### Tailandia :

— Samsung :	29,7 %
— Teletech :	33,6 %
— Thomson :	14,7 %

##### Singapore :

— Hitachi :	16,3 %
— Funai :	0 %
— Philips :	24,6 %
— Sanyo :	14,4 %
— Thomson :	13,3 %

##### Corea :

— Daewoo :	17,9 %
— GoldStar :	13,4 %
— Samsung :	13,7 %
— Aziende turche che assemblano televisori a colori di origine coreana :	
— Profilo :	0 %
— Bekoteknik :	0 %

Repubblica popolare cinese : 25,6 %

##### b) Esportatori che non hanno collaborato

(32) Diversi esportatori cinesi hanno contestato il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio per calcolare la media ponderata del margine di dumping relativo alla Repubblica popolare cinese. Un esportatore ha chiesto in particolare che la media ponderata del margine di dumping delle aziende che hanno collaborato fosse applicata a tutti gli esportatori cinesi.

In assenza di elementi indicanti che i margini di dumping delle aziende che non hanno collaborato sono inferiori al margine massimo rilevato per le aziende che hanno collaborato, si ritiene che la richiesta debba essere respinta. Infatti, se i margini di dumping fossero stati inferiori, con ogni probabilità gli esportatori interessati si sarebbero manifestati e avrebbero collaborato.

- (33) Diversi esportatori cinesi hanno asserito che il metodo scelto avrebbe dissuaso gli esportatori dal collaborare in quanto non teneva conto del livello di collaborazione relativamente alto raggiunto nel caso in esame.

A questo proposito occorre rilevare che con la collaborazione delle aziende la Commissione può disporre di informazioni più accurate. In particolare, è evidente che la percentuale di esportatori che collaborano è inversamente proporzionale all'impatto del « margine di dumping più alto » sul livello del dazio applicabile. Infine, poiché l'argomentazione si basa sulla percentuale di aziende che collaborano, i dati citati sono stati usati come « dati disponibili » perché sono stati considerati rappresentativi.

- (34) In assenza di ulteriori osservazioni, sono pertanto confermati i punti 95 e 96 del regolamento provvisorio.

#### G. PREGIUDIZIO

##### i) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

###### a) Importatori collegati

- (35) Riguardo al metodo usato per determinare il livello delle sottoquotazione dei prezzi relativi alle vendite degli importatori collegati ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità, un esportatore ha obiettato che il confronto dei modelli, secondo quanto è esposto nei punti 102 e 103 del regolamento provvisorio, non teneva conto di tutti i fattori che condizionano i prezzi di vendita. L'esportatore ha asserito che le differenze nelle proprietà di ricezione dei segnali influenzano il prezzo di vendita. Poiché l'esportatore non ha fornito prove conclusive a sostegno della propria affermazione e poiché nessun altro esportatore ha contestato i criteri uniformemente utilizzati per determinare la comparabilità dei modelli, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di modificare il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

###### b) Importatori non collegati

- (36) Ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, il prezzo di tutte le importazioni effettuate da importatori non collegati era stato calco-

lato al livello del prezzo alla frontiera comunitaria maggiorato del dazio doganale e di altri costi all'importazione (15 %). Data la difficoltà di determinare un importo che tenesse conto di tutti i canali di vendita nonché dei singoli stadi commerciali per le vendite a importatori che non hanno collaborato (la maggiorazione) e dato che la maggior parte degli esportatori che vendevano i prodotti a importatori non collegati aveva una clientela di composizione simile è stato ritenuto opportuno applicare una percentuale uniforme. È stato pertanto aggiunto un ulteriore 10 % per tener conto dei costi addizionali di distribuzione e commercializzazione e del profitto.

Per quanto riguarda tale metodo di determinazione della sottoquotazione dei prezzi, è stato osservato che gli adeguamenti dei prezzi di vendita del prodotto interessato non erano sufficienti ai fini di un calcolo corretto. Un esportatore ha affermato che il coefficiente di maggiorazione del 10 %, introdotto per coprire i costi di distribuzione e commercializzazione e il profitto, era insufficiente e che era necessario un adeguamento superiore. È stato però fatto notare che le sue proposte di adeguamento si basavano su un campione selettivo di vendite e che sulle vendite effettuate direttamente a grosse catene di vendita al minuto non si dovevano invece sostenere costi aggiuntivi significativi per la distribuzione o la commercializzazione. In tal caso un adeguamento del 10 % sarebbe stato eccessivo.

Pertanto, tenendo conto di tutti i canali di vendita, ai fini del confronto è stato ritenuto equo un importo del 10 %. Non è stato quindi opportuno modificare il metodo per il calcolo della sottoquotazione. Sono confermate le risultanze di cui ai punti 102-105 del regolamento provvisorio.

- (37) Dopo un riesame generale, la media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente :

- per la Malaysia, dal 7,50 % al 23,40 % ;
- per la Thailandia, dal 3,02 % al 29,89 % ;
- per Singapore, dallo 0 % al 23,68 % ;
- per la Repubblica di Corea, dal 38,61 % al 54,00 %.

Per la Repubblica popolare cinese, la media ponderata del margine di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria, è del 58,7 %.

## ii) Altri fattori relativi al pregiudizio

- (38) Un altro esportatore ha asserito che il volume delle importazioni dei cosiddetti televisori a colori a grande schermo provenienti dalla Repubblica popolare cinese non era significativo e che pertanto non doveva essere cumulato con le importazioni di altri paesi interessati dal procedimento. La Commissione non può accettare l'argomentazione secondo la quale tali importazioni non devono essere cumulate. Va notato che le importazioni dalla Cina di televisori a colori a grande schermo da sole rappresentavano più del 2 % del consumo comunitario totale nel periodo dell'inchiesta e che erano più di dieci volte superiori a quelle di televisori a colori cinesi a grande schermo avvenute nel 1988.
- (39) Un esportatore ha nuovamente sostenuto che l'industria comunitaria non aveva subito pregiudizio a causa delle importazioni dei cosiddetti televisori a colori a grande schermo e che il calo delle vendite di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni non poteva giustificare il pregiudizio provocato nel caso dei televisori a colori a grande schermo. La Commissione ha esaminato la questione nel regolamento provvisorio e l'esportatore interessato non ha fornito nuove prove a sostegno delle proprie affermazioni. La richiesta è stata pertanto respinta per i motivi specificati nel regolamento provvisorio.
- (40) Sono pertanto confermate le rimanenti risultanze dei punti 97-117 del regolamento provvisorio.

## H. NESSO DI CAUSALITÀ

### i) Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (41) Un esportatore cinese ha sostenuto che le esportazioni di televisori a colori a schermo molto grande provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano trascurabili o addirittura inesistenti e che pertanto non potevano provocare pregiudizio all'industria comunitaria. L'affermazione non può essere accettata in quanto le esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Repubblica popolare cinese che fanno parte del prodotto in esame e del prodotto simile sono in concorrenza con la produzione comunitaria di tutti i televisori a colori, compresi i televisori a colori a grande schermo e contribuiscono pertanto al pregiudizio globale provocato dal dumping.

### ii) Incidenza di altri fattori

- (42) Un esportatore ha affermato che l'industria comunitaria era responsabile del pregiudizio subito oppure era stata protetta dagli effetti del dumping,

in quanto le mancate vendite erano state in gran parte sostituite dalla produzione degli stabilimenti di proprietà dell'industria comunitaria in Austria oppure dalle importazioni oggetto di dumping effettuate dai produttori comunitari e provenienti da paesi interessati dal procedimento.

Tale affermazione non può essere accettata poiché soltanto una parte delle esportazioni dall'Austria può essere collegata all'industria comunitaria. Non sono state fornite prove del fatto che le importazioni dall'Austria fossero offerte a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Come già affermato al punto 6 del presente regolamento, i produttori comunitari importavano dai paesi interessati dal procedimento per essere presenti sul mercato con una gamma di modelli per quanto possibile completa oppure per proteggere nicchie di mercato che altrimenti sarebbero scomparse. I produttori in questione hanno preso una decisione influenzata da fattori esterni e basata su un legittimo interesse. La decisione di importare dai paesi interessati è stata provocata dal dumping che ha causato il pregiudizio accertato. Va inoltre ricordato che i prezzi di dette importazioni non erano inferiori ai prezzi già eccessivamente bassi applicati sul mercato comunitario.

- (43) In seguito al riesame il punto 126 del regolamento provvisorio deve essere corretto, in quanto i volumi importati dall'industria comunitaria dai paesi interessati rappresentavano il 4,5 % del mercato nel 1990, mentre nel periodo dell'inchiesta questa percentuale era del 4,1 %.

### iii) Conclusione

- (44) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze di cui ai punti 118-129, con l'eccezione specificata al punto 43 del presente regolamento.

## I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (45) Un esportatore ha asserito che le misure eventualmente prese non avrebbero impedito l'ulteriore rilocalizzazione della produzione comunitaria in quanto la produzione comunitaria di televisori a colori non sarebbe stata economicamente vitale per ragioni strutturali. Non sono però state presentate prove a sostegno dell'affermazione.
- (46) Diversi esportatori hanno asserito che le misure non corrispondevano all'interesse dei consumatori. L'affermazione è già stata analizzata lungamente nel regolamento provvisorio e, in assenza di ulteriori elementi di prova, sono confermate le risultanze di cui ai punti 130-138 di detto regolamento.

### J. DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA TURCHIA

- (47) È stata effettuata un'ulteriore analisi della situazione relativa alle esportazioni di televisori a colori di origine turca, descritta ai punti 98, 99 e 139 del regolamento provvisorio ed è stato concluso che è opportuno confermare i fatti esposti nella determinazione provvisoria.

### K. IMPEGNI

- (48) La Commissione ha ricevuto offerte di impegno da diversi esportatori a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base. Le offerte sono state esaminate minuziosamente, con particolare attenzione alla possibilità di controllare gli impegni proposti.

Di norma gli impegni relativi ai prodotti di consumo sono accettati solo in casi eccezionali, a causa, fra l'altro, della complessità dei modelli, del numero di tipi diversi e della varietà dei miglioramenti e delle modifiche che vengono regolarmente introdotti. In tali circostanze le difficoltà di controllo sono quasi insormontabili. Nel caso dei televisori a colori, la Commissione ritiene che queste difficoltà non possano essere superate e che pertanto tali misure non siano adatte per eliminare a lungo termine il dumping e il conseguente pregiudizio. Previa consultazione si è pertanto ritenuto che nel procedimento in esame non fosse opportuno accettare gli impegni e di conseguenza le offerte sono state respinte.

### L. DAZIO

- (49) Sono stati espressi pareri discordi sul fatto che i calcoli del dazio fossero basati sul livello di eliminazione del pregiudizio (se del caso), che è stato determinato usando i calcoli per la sottoquotazione dei prezzi. Non sono stati presentati né argomentazioni né punti di vista nuovi sufficientemente motivati e pertanto non è giustificato modificare il metodo di calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

Su tale base, gli aumenti risultanti in percentuale sono i seguenti:

per la Repubblica di Corea, fino al 54,00 %,  
per la Malaysia, fino al 23,40 %  
per la Thailandia, fino al 29,89 %,  
per Singapore, fino al 23,68 %,  
per la Repubblica popolare cinese, fino al 58,79 %.

Per i motivi delineati nel regolamento provvisorio e ai punti 25, 32 e 33 del presente regolamento, è stato determinato un dazio unico per tutti i produttori della Repubblica popolare cinese.

- (50) Viene confermato il metodo utilizzato per determinare le aliquote del dazio applicabile agli esportatori che non hanno collaborato e che hanno esportato televisori a colori originari della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia, secondo quanto è specificato nel punto 145 del regolamento provvisorio.

- (51) È pertanto opportuno applicare i seguenti dazi antidumping definitivi, in forma di dazi ad valorem:

#### *Aliquota del dazio*

Repubblica di Corea	17,9 %	
Daewoo	17,9 %	
GoldStar	13,4 %	
Samsung	13,7 %	
Profilo	0	(televisori a colori assemblati in Turchia)
Bekoteknik	0	(televisori a colori in Turchia)
Malaysia	23,4 %	
Makonka	2,3 %	
Orion	10,1 %	
Technol Silver	7,5 %	
GoldStar Mitr	19,6 %	(televisori a colori assemblati in Thailandia)
World Electric	13,5 %	(televisori a colori assemblati in Thailandia)
Singapore	23,6 %	
Thomson	2,6 %	
Sanyo	4,3 %	
Philips	2,8 %	
Hitachi	0	
Funai	0	
Tailandia	29,8 %	
Teletech	29,8 %	
Thomson	3,0 %	
Samsung	12,1 %	
Repubblica popolare cinese	25,6 %	

### M. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (52) In considerazione dell'entità dei margini di dumping riscontrati per la maggioranza degli esportatori e della gravità del conseguente pregiudizio, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano riscossi definitivamente per tutte le società. Qualora il dazio provvisorio superi l'aliquota del dazio definitivo istituito, è riscosso un importo non superiore al dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori :

- con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC ex 8528 10 52 (codice Taric ex 8528 10 52 \* 10), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice Taric 8528 10 62 \* 10) e 8528 10 66, originari della Malaysia, di Singapore e della Thailandia,
- con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice taric 8528 10 62 \* 90) e 8528 10 66, originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, è la seguente :

	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Malaysia	23,4 %	8801
Repubblica popolare cinese	25,6 %	—
Repubblica di Corea	17,9 %	8807
Singapore	23,6 %	8812
Tailandia	29,8 %	8816

ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, che saranno soggette all'aliquota di dazio qui di seguito indicata :

	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
a) <i>televisori a colori originari della Malaysia fabbricati da :</i>		
— Makonka Electronics SDN BHD, Ehsan, Malaysia	2,3 %	8796
— Orion Electric SDN BHD, Melaka, Malaysia	10,1 %	8797
— Technol Silver (M) SDN BHD, Ehsan, Malaysia	7,5 %	8798
— GoldStar Mitr Co. Ltd, Samutsakorn, Thailandia	19,6 %	8799
— World Electric (Thailand) Ltd, Chonburi, Thailandia	13,5 %	8800
b) <i>televisori a colori originari della Repubblica di Corea fabbricati da :</i>		
— Daewoo Electronics Co. Ltd, Seul, Repubblica di Corea	17,9 %	8802
— GoldStar Co. Ltd, Seul, Repubblica di Corea	13,4 %	8803
— Samsung Electronics Co. Ltd, Seul, Repubblica di Corea	13,7 %	8804
— Bekoteknik Sanayi AS, Istanbul, Turchia	0,0 %	8805
— Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul, Turchia	0,0 %	8805
c) <i>Televisori a colori originari di Singapore fabbricati di :</i>		
— Fundi Electric (Singapore) Pte Ltd, Singapore	0,0 %	8808
— Hitachi Consumer Products (S.) Pte Ltd, Singapore	0,0 %	8808
— Philips Singapore Pte Ltd, Singapore	2,8 %	8809
— Sanyo Electronics (Singapore) Pte Ltd, Singapore	4,3 %	8810
— Thomson Television Singapore Pte Ltd, Singapore	2,6 %	8811
d) <i>televisori a colori originari della Thailandia fabbricati da :</i>		
— Teletech (Thailand) Ltd, Chonburi, Thailandia	29,8 %	8813
— Thai Samsung Electronics Co. Ltd, Chonburi, Thailandia	12,1 %	8814
— Thomson Television (Thailand) Co. Ltd, Pathumthani, Thailandia	3,0 %	8815

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 2376/94 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota del dazio definitivo istituito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. GIRAUD

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 711/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 <sup>(3)</sup> stabilisce le misure di orientamento e di contenimento della produzione di tabacco greggio; che, in base all'esperienza acquisita, risulta necessario modificarlo per orientare meglio la produzione;

considerando che l'importo totale del premio deve essere versato, in definitiva, ai produttori; che è opportuno consentire agli Stati membri che lo scelgano di procedere al versamento dei premi direttamente ai produttori;

considerando che le quantità prodotte che beneficiano del premio devono essere determinate per ciascun produttore; che spetta agli Stati membri ripartire, entro i limiti di garanzia fissati, queste quote tra i produttori interessati, poiché le norme comunitarie instaurate a tal fine sono volte e garantire un'equa attribuzione sulla base delle quantità consegnate in passato, senza tener conto tuttavia delle produzioni anomale constatate;

considerando che il tabacco prodotto in eccedenza della quota da parte di un produttore non può dar diritto al beneficio del premio; che occorre tuttavia tener conto della possibilità di produzioni eccedentarie involontarie; che è opportuno consentire agli interessati di riportare tali eccedenze al raccolto successivo, entro certi limiti, a condizione di rispettare la quota totale per i due raccolti;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri, se in grado di farlo, di versare direttamente i premi ai produttori già a partire dal raccolto 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

*« Articolo 6*

1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

— impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al produttore il prezzo d'acquisto e, qualora l'organismo competente dello Stato membro non versi direttamente il premio al produttore, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;

— impegno del produttore di consegnare all'impresa di prima trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

2. L'organismo competente dello Stato membro versa l'importo del premio al produttore su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco o rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione se quest'ultima ha versato al produttore un importo pari al premio, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del produttore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.»

2) All'articolo 7, il testo del quarto trattino è sostituito con il seguente:

« — l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione o dei produttori di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione.»

3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito con il seguente:

*« Articolo 9*

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto del 1995, del 1996 e del 1997, un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato il Consiglio ripartisce, per ogni raccolto e tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri assegnano le quote di produzione tra i produttori in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti nel raccolto 1992. Essi saranno sostituiti da quelli del quarto anno precedente a quello dell'ultimo raccolto. Tale assegnazione lascia impregiudicate le modalità di attribuzione delle quote di produzione per i raccolti successivi.

<sup>(1)</sup> GU n. C 46 del 23. 2. 1995, pag. 6.<sup>(2)</sup> Parere espresso il 17 marzo 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

4. All'atto della ripartizione delle quote di cui al paragrafo 3, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili a norma del regolamento (CE) n. 727/70.

Se del caso, si tiene conto della produzione solamente entro il limite della quota attribuita negli anni presi in considerazione.»

4) Il testo dell'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« *Articolo 10*

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota attribuita al produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà, un produttore può consegnare la sua produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto succes-

sivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della sua produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.»

5) Il testo dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« *Articolo 11*

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 4.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995, ad eccezione dei punti 1 e 4 dell'articolo 1, che possono applicarsi a decorrere dal raccolto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 712/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1799/94 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)<sup>(1)</sup>, completato da uno scambio di lettere<sup>(2)</sup> che proroga l'applicazione dell'accordo sino al 31 dicembre 1991, la Comunità si è impegnata ad adottare determinate misure;

considerando che la Comunità ha applicato tali misure nel 1994 a norma del regolamento (CE) n. 532/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(3)</sup>; che, nel 1995, tali misure si applicano sino al 30 giugno a norma del regolamento (CE) n. 3231/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione<sup>(4)</sup>; che le disposizioni relative alle importazioni contemplate dal regolamento (CE) n. 532/94 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1799/94<sup>(5)</sup>; che occorre pertanto prorogare sino al

30 giugno 1995 l'applicazione del regolamento (CE) n. 1799/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1799/94 è modificato come segue:

1. nel titolo e all'articolo 2, paragrafo 1, i termini « per il 1994 » sono sostituiti dai termini « per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 »;
2. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, di un quantitativo massimo di 1 milione di tonnellate di granturco e di 0,15 milioni di tonnellate di sorgo, si effettuano alle condizioni definite dagli articoli che seguono.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH

<sup>(1)</sup> GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 713/95 DEL CONSIGLIO****del 27 marzo 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 620/71 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 620/71<sup>(2)</sup>, le parti contraenti indicano nei contratti di vendita relativi alla paglia di lino che il prezzo di vendita è convenuto tenendo conto del prezzo di obiettivo dei semi di lino di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino<sup>(3)</sup>;

considerando che il regime di aiuto per i semi di lino istituito dal regolamento (CEE) n. 569/76 è stato sostituito

dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(4)</sup>; che, pertanto, è opportuno abrogare l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 620/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 620/71 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1776/76 (GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/94 (GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 714/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94<sup>(3)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come baseper la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(7)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	295,00
Rotture di riso (1006 40)	65,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 715/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(10)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	295,00	295,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 716/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione<sup>(2)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/95<sup>(3)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

*(Ecu/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	59,00
Orzo	(1003 00 90)	70,00
Granturco	(1005 90 00)	75,00
Frumento duro	(1001 10 00)	0,00
Avena	(1004 00 00)	66,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 717/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 388/95 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(ecu/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	59,00	59,00
Orzo (1003 00 90)	70,00	70,00
Granturco (1005 90 00)	75,00	75,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 718/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/95 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	62,00	62,00	62,00	65,00
Orzo (1003 00 90)	73,00	73,00	73,00	76,00
Granturco (1005 90 00)	78,00	78,00	78,00	81,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 719/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

## che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	224,00	1006 30 65 100	01	281,00
1006 20 13 000	01	224,00		02	287,00
1006 20 15 000	01	224,00		03	292,00
1006 20 17 000	—	—		04	281,00
1006 20 92 000	01	224,00	1006 30 65 900	01	281,00
1006 20 94 000	01	224,00		04	281,00
1006 20 96 000	01	224,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	224,00	1006 30 92 100	01	281,00
1006 30 23 000	01	224,00		02	287,00
1006 30 25 000	01	224,00		03	292,00
1006 30 27 000	—	—		04	281,00
1006 30 42 000	01	224,00	1006 30 92 900	01	281,00
1006 30 44 000	01	224,00		04	281,00
1006 30 46 000	01	224,00	1006 30 94 100	01	281,00
1006 30 48 000	—	—		02	287,00
1006 30 61 100	01	281,00		03	292,00
	02	287,00		04	281,00
	03	292,00	1006 30 94 900	01	281,00
	04	281,00		04	281,00
1006 30 61 900	01	281,00	1006 30 96 100	01	281,00
	04	281,00		02	287,00
1006 30 63 100	01	281,00		03	292,00
	02	287,00		04	281,00
	03	292,00	1006 30 96 900	01	281,00
	04	281,00		04	281,00
1006 30 63 900	01	281,00	1006 30 98 100	—	—
	04	281,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 720/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(3)</sup>, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio<sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 438/95<sup>(5)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha defi-

nito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(9)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(10)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(9)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	97,06	1104 23 10 300	79,73
1102 20 10 400 (2)	83,20	1104 29 11 000	40,98
1102 20 90 200 (2)	83,20	1104 29 51 000	40,18
1102 90 10 100	92,42	1104 29 55 000	40,18
1102 90 10 900	62,84	1104 30 10 000	10,05
1102 90 30 100	116,10	1104 30 90 000	17,33
1103 12 00 100	116,10	1107 10 11 000	71,52
1103 13 10 100 (2)	124,79	1107 10 91 000	109,67
1103 13 10 300 (2)	97,06	1108 11 00 200	80,36
1103 13 10 500 (2)	83,20	1108 11 00 300	80,36
1103 13 90 100 (2)	83,20	1108 12 00 200	110,93
1103 19 10 000	73,24	1108 12 00 300	110,93
1103 19 30 100	95,50	1108 13 00 200	110,93
1103 21 00 000	40,98	1108 13 00 300	110,93
1103 29 20 000	62,84	1108 19 10 200	97,28
1104 11 90 100	92,42	1108 19 10 300	97,28
1104 12 90 100	129,00	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	103,20	1702 30 51 000 (3)	144,90
1104 19 10 000	40,98	1702 30 59 000 (3)	110,93
1104 19 50 110	110,93	1702 30 91 000	144,90
1104 19 50 130	90,13	1702 30 99 000	110,93
1104 21 10 100	92,42	1702 40 90 000	110,93
1104 21 30 100	92,42	1702 90 50 100	144,90
1104 21 50 100	123,22	1702 90 50 900	110,93
1104 21 50 300	98,58	1702 90 75 000	151,83
1104 22 30 100	109,65	1702 90 79 000	105,38
1104 22 99 100	103,20	2106 90 55 000	110,93
1104 23 10 100	104,00		

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 721/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94<sup>(3)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 157/95<sup>(8)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(8)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione<sup>(1)</sup>:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,  
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,  
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,  
2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(3)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	69,33
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	50,90

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 722/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 76,45 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 78,28 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.<sup>(4)</sup> GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CE) N. 723/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup> modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di aprile 1995 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	56,00
1002 00 00 000	65,00
1003 00 90 000	67,00
1004 00 00 400	63,00
1005 90 00 000	72,00
1006 20 92 000	237,60
1006 20 94 000	237,60
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	297,00
1006 30 92 900	297,00
1006 30 94 100	297,00
1006 30 94 900	297,00
1006 30 96 100	297,00
1006 30 96 900	297,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	72,00
1101 00 15 100	68,00
1101 00 15 130	68,00
1102 20 10 200	97,06
1102 20 10 400	83,20
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	92,42
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	124,79
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	129,00
1104 21 50 100	123,22

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 724/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(2)</sup>, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(5)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992<sup>(6)</sup>;

considerando che è inoltre opportuno tenere conto del regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra<sup>(7)</sup> che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione<sup>(8)</sup>; modificato dal regolamento (CE) n. 2221/94<sup>(9)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione dei prodotti dei codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(11)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(13)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(6)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.<sup>(9)</sup> GU n. L 239 del 14. 9. 1994, pag. 6.<sup>(10)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(13)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(4)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi <sup>(1)</sup>	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	17,93	28,81
2309 10 13	625,98	636,86
2309 10 31	56,04	66,92
2309 10 33	664,09	674,97
2309 10 51	112,09	122,97
2309 10 53	720,14	731,02
2309 90 31	17,93	28,81 <sup>(2)</sup>
2309 90 33	625,98	636,86
2309 90 41	56,04	66,92 <sup>(2)</sup>
2309 90 43	664,09	674,97
2309 90 51	112,09	122,97
2309 90 53	720,14	731,02

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Bulgaria (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16) e dal regolamento (CE) n. 623/94 (GU n. L 78 del 22. 3. 1994, pag. 7).

**REGOLAMENTO (CE) N. 725/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno

del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e in osservanza dall'articolo 16 del medesimo regolamento, un prelievo viene applicato all'importazione di sciroppo di inulina; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 bis del ripetuto regolamento, tale prelievo è pari, per 100 kg di sostanza secca, al prelievo fissato conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, previa applicazione del coefficiente 1,9;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(5)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,4878	—
1702 20 90	0,4878	—
1702 30 10	—	58,45
1702 40 10	—	58,45
1702 60 10	—	58,45
1702 60 90 10 <sup>(2)</sup>	—	111,06
1702 60 90 90 <sup>(3)</sup>	0,4878	—
1702 90 30	—	58,45
1702 90 60	0,4878	—
1702 90 71	0,4878	—
1702 90 80	—	111,06
1702 90 99	0,4878	—
2106 90 30	—	58,45
2106 90 59	0,4878	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

<sup>(3)</sup> Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

**REGOLAMENTO (CE) N. 726/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 674/95 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 674/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come baseper la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 674/95, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 70 del 30. 3. 1995, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(7)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(?)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,84 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	37,84 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4114
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,14
1701 99 10 910	41,14
1701 99 10 950	41,14
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4114

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

## REGOLAMENTO (CE) N. 727/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorsobio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 464/91 della Commissione<sup>(8)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(10)</sup> e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(9)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 <sup>(4)</sup>;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	41,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 10 000	41,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 90 200	78,17 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,4114 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	41,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,4114 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 71 000	0,4114 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 99 900	0,4114 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	41,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,4114 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 728/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della

Finlandia e della Svezia<sup>(3)</sup>, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, il prelievo ridotto per la Finlandia di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 è quello determinato, fissato e applicato conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 16 bis per il Portogallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(7)</sup>;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 25,05 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 729/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 marzo 1995**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94<sup>(3)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(7)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)						
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 130	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 150	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 170	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 180	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
1103 11 10 400	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 730/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---



Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) <sup>(2)</sup>
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	6,450  3,870 5,805 2,427 6,933 — 6,450
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - - pellets del codice 1103 - - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 12 00 - - glutine del codice NC 2303 10 11 - - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> - - altre <sup>(3)</sup>	6,933  4,853 5,546 4,160 6,240 2,427 6,933 2,773  6,933 6,933
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	22,010 19,596 19,596
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	28,400 28,400 28,400
1006 40 00	Rotture di riso : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma de : - - farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets del codice NC 1103 - - fiocchi del codice NC 1104 19 91 - - amido del codice NC 1108 19 10 - - altre	6,400  6,400 3,840 6,400 —
1007 00 90	Sorgo	6,161
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	3,212 4,942
1102 10 00	Farina di segala	10,034
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	2,894 4,452
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	3,212 4,942

<sup>(1)</sup> Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 731/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94<sup>(3)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme

generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(4)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo del regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95<sup>(7)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	—
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	70,28
ex 0402 21 19	b) nel caso d'esportazione di altre merci	
	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	56,76
ex 0405 00	a) in caso d'esportazione di merci, contenuti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	117,90
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	15,00
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	167,25
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	160,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	

**REGOLAMENTO (CE) N. 732/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	41,14
Zucchero greggio :	37,84
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$41,14^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	41,14 <sup>(3)</sup>

(<sup>1</sup>) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(<sup>2</sup>) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(<sup>3</sup>) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(<sup>4</sup>) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 733/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 marzo 1995**

**che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 27 e 28 marzo 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 187/95 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti

titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 e 0207 21 90 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 187/95 le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 27 al 28 marzo 1995, è soddisfatta integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 72.

**REGOLAMENTO (CE) N. 734/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del grano duro, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 735/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30

marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	1,96	1,95	1,52
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 15	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 736/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 700/95 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,703 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

<sup>(5)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 72.

**REGOLAMENTO (CE) N. 737/95 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 1995****relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3377/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, fino al 31 marzo 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del

62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1995.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 122.

**REGOLAMENTO (CE) N. 738/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94<sup>(4)</sup>, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, e la riscossione, anteriormente al 1° giugno successivo, degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

- a) 0,632 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 11,848 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,506 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 0,632 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 11,848 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 739/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**relativo alla vendita mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati ad essere utilizzati nel settore dei carburanti in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(2)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che occorre procedere ad una vendita specifica di alcole di origine vinica per la sua utilizzazione finale in Svezia come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici, tenuto conto dell'attuale capacità limitata di produzione in Svezia di alcole destinato ad essere utilizzato nel settore dei carburanti;

considerando che è poco probabile che questa vendita possa perturbare i mercati tradizionali di alcole; che d'altro canto l'alcole di origine vinica non sostituirà nella fattispecie l'alcole sintetico bensì gli alcoli ottenuti da materie prime rinnovabili;

considerando che le corrette destinazioni e utilizzazioni finali degli alcoli saranno garantite dalle competenti autorità di controllo degli Stati membri, come previsto all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 377/93, nonché da una società internazionale di controllo che verifica la buona esecuzione della gara mediante una denaturazione degli

alcoli secondo le specifiche delle autorità svedesi e la costituzione di una garanzia finanziaria che sarà svincolata man mano che verranno fornite le prove circa la destinazione e l'utilizzazione per una quantità di alcole ritirata;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono tener conto di eventuali cambiamenti del regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara semplice n. 173/95 CE per la vendita di un quantitativo totale di 50 000 hl di alcole proveniente dalla distillazione di cui agli articoli 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.
2. L'alcole messo in vendita deve essere utilizzato unicamente come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici in Svezia.
3. L'alcole deve essere denaturato in Svezia secondo le specifiche fissate dalle autorità svedesi.

*Articolo 2*

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

*Articolo 3*

1. La vendita ha luogo conformemente al disposto degli articoli da 13 a 18 ed da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'aggiudicatario effettua il pagamento per gli alcoli aggiudicatigli ed assume inoltre a proprio carico gli oneri relativi ai rischi di furto, perdita o distruzione accollandosi altresì le spese di magazzinaggio degli alcoli nel quadro della gara di cui al presente regolamento, entro il 26 giugno 1995.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il 31 dicembre 1996.

*Articolo 4*

1. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 36,23 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo totale messo in vendita.

2. La cauzione di buona esecuzione è svincolata, su richiesta, dall'organismo d'intervento interessato per il quantitativo ritirato, quando vengono fornite le prove circa la destinazione e l'utilizzazione per i fini previsti di detto quantitativo di alcole ritirato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

*Articolo 5*

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indica-

zioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della qualità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

*Articolo 6*

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto della gara prevista all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore; con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## ALLEGATO I

## GARA SEMPLICE N. 173/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-3	23 210	39	Neutro
	Tarancón	D-3	26 790	39	Neutro
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere utilizzato unicamente come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici in Svezia.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 173/95 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 20. 4. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 173/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 36,23 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

*ALLEGATO II*

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI/E/2 (all'attenzione dei sig. Chiappone/Van der Stappen)

- per telex : 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax : 32-2-295 92 52

*ALLEGATO III*

**Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 739/95**

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

**REGOLAMENTO (CE) N. 740/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 32,240 ECU per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 741/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	63,0
	204	89,4
	212	95,9
	624	171,7
	999	105,0
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	066	96,0
	068	73,4
	204	51,1
	624	207,3
	999	115,9
0709 90 75	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 742/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 646/95<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.<sup>(5)</sup> GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 28.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	186,53	381,77
1006 10 23	—	192,35	393,40
1006 10 25	—	192,35	393,40
1006 10 27	295,05	192,35	393,40
1006 10 92	—	186,53	381,77
1006 10 94	—	192,35	393,40
1006 10 96	—	192,35	393,40
1006 10 98	295,05	192,35	393,40
1006 20 11	—	234,25	477,22
1006 20 13	—	241,53	491,76
1006 20 15	—	241,53	491,76
1006 20 17	368,82	241,53	491,76
1006 20 92	—	234,25	477,22
1006 20 94	—	241,53	491,76
1006 20 96	—	241,53	491,76
1006 20 98	368,82	241,53	491,76
1006 30 21	—	288,60	606,00
1006 30 23	—	337,89	704,49
1006 30 25	—	337,89	704,49
1006 30 27	528,37	337,89	704,49
1006 30 42	—	288,60	606,00
1006 30 44	—	337,89	704,49
1006 30 46	—	337,89	704,49
1006 30 48	528,37	337,89	704,49
1006 30 61	—	307,78	645,39
1006 30 63	—	362,70	755,22
1006 30 65	—	362,70	755,22
1006 30 67	566,42	362,70	755,22
1006 30 92	—	307,78	645,39
1006 30 94	—	362,70	755,22
1006 30 96	—	362,70	755,22
1006 30 98	566,42	362,70	755,22
1006 40 00	—	67,48	142,21

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

**REGOLAMENTO (CE) N. 743/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 93.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

*(ECU / 100 kg)*

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	37,51 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	37,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	37,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	37,51 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	48,78
1701 99 10	48,78
1701 99 90	48,78 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 744/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	115,17 (?) (?)
0712 90 19	115,17 (?) (?)
1001 10 00	57,96 (1) (?) (11)
1001 90 91	108,63
1001 90 99	108,63 (?) (11)
1002 00 00	140,53 (6)
1003 00 10	111,92
1003 00 90	111,92 (?)
1004 00 00	121,69
1005 10 90	115,17 (?) (?)
1005 90 00	115,17 (?) (?)
1007 00 90	116,44 (4)
1008 10 00	56,96 (?)
1008 20 00	65,55 (4) (?)
1008 30 00	0 (?)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	197,76 (?)
1101 00 15	197,76 (?)
1101 00 90	197,76 (?)
1102 10 00	242,42
1103 11 10	131,41
1103 11 90	224,97
1107 10 11	206,50
1107 10 19	157,62
1107 10 91	212,36 (10)
1107 10 99	161,99 (?)
1107 20 00	186,62 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 745/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 marzo 1995

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 705/95 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(7)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95<sup>(9)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 705/95 sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 89.<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(8)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.<sup>(9)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	207,20	214,49
1102 20 90	117,41	121,05
1103 13 10	207,20	214,49
1103 13 90	117,41	121,05
1103 21 00	194,60	201,89
1103 29 40	207,20	214,49
1104 19 10	194,60	201,89
1104 19 50	207,20	214,49
1104 23 10	184,18	187,82
1104 23 30	184,18	187,82
1104 23 90	117,41	121,05
1104 23 99	117,41	121,05
1104 29 11	143,79	147,43
1104 29 31	172,98	176,62
1104 29 51	110,27	113,91
1104 29 81	110,27	113,91
1104 30 10	81,08	88,37
1104 30 90	86,33	93,62
1106 20 90	181,70 <sup>(2)</sup>	210,14
1108 11 00	237,84	262,65
1108 12 00	185,33	210,14
1108 13 00	185,33	210,14
1108 14 00	92,66	210,14
1108 19 90	92,66 <sup>(2)</sup>	210,14
1109 00 00	432,44	651,41
1702 30 51	241,73	358,52
1702 30 59	185,33	265,62
1702 30 91	241,73	358,52
1702 30 99	185,33	265,62
1702 40 90	185,33	265,62
1702 90 50	185,33	265,62
1702 90 75	253,24	370,03
1702 90 79	176,12	256,41
2106 90 55	185,33	265,62
2303 10 11	230,22	449,19

(<sup>2</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(<sup>6</sup>) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1995

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia

(95/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

## A. PROCEDURA

(1) Nel novembre 1992, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori (in seguito denominati « televisori a colori ») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore, della Thailandia e della Turchia oppure esportati da tali paesi e ha iniziato un'inchiesta.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dalla Society for coherent anti-dumping norms (SCAN), per conto dei produttori che assertivamente producono la maggior parte dei televisori in questione nella Comunità.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping su questi prodotti originari dei paesi summenzionati oppure da essi esportati che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento nei confronti di tali paesi.

- (2) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- (3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1992.
- (4) Diverse parti, comprese le autorità turche, hanno comunicato osservazioni scritte e le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. C 307 del 25. 11. 1992, pag. 4.

**B. DETERMINAZIONE PROVVISORIA NEI  
CONFRONTI DELLA TURCHIA**

- (6) Con il regolamento (CE) n. 2376/94 <sup>(1)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di televisori a colori originari di tutti i paesi suddetti, esclusa la Turchia. È stato infatti concluso a titolo provvisorio che non vi erano elementi sufficienti per istituire misure provvisorie nei confronti della Turchia. La motivazione di questa conclusione è stata esposta nei considerandi 31, 93, 98, 99 e 139 del regolamento suddetto.

**C. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO**

- (7) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono stati presentati nuovi elementi di prova, né sono state comunicate nuove argomentazioni tali da indurre la Commissione a modificare la determinazione provvisoria.

**D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI  
CONFRONTI DELLA TURCHIA**

- (8) La Commissione ritiene quindi che sia giustificato chiudere il procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia.

- (9) I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia e non hanno contestato questa linea di condotta.
- (10) Il comitato consultivo non ha fatto obiezione riguardo alla chiusura del procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia,

DECIDE :

*Articolo unico*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia, che rientrano nei codici NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1995

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/737/CE<sup>(4)</sup>, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di

embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità;

considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno fatto pervenire modifiche all'elenco dei gruppi di raccolta riconosciuti nel loro territorio;

considerando che è quindi necessario modificare l'elenco dei gruppi di raccolta riconosciuti per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I seguenti gruppi di raccolta di embrioni sono aggiunti nell'allegato, parte 3 della decisione 92/452/CEE:

• 94OH077 E7	Select Embryos Inc. 11555 US 42 Plain City, Ohio	Dr Ronald F. Rohde
94MN076 E608	Trans Ova Genetics RR1, Box 144A Sioux Centre, Iowa	Dr Doug K. Lain
94WI078 E845	Dairyland Veterinary Service SC 310 Main Street Casco, Wisconsin	Dr Michael Staudinger

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 10. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 37.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1995

che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina<sup>(1)</sup>, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 93/160/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione 94/453/CE<sup>(3)</sup>, reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina;

considerando che la Svizzera figura in detto elenco e che i servizi veterinari competenti di tale paese terzo hanno trasmesso un elenco dei centri per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti idonei ad esportare sperma suino nella Comunità;

considerando che la Commissione è certa che il centro riconosciuto dal paese terzo al quale fa riferimento la presente decisione soddisfa i requisiti della direttiva 90/429/CEE e può essere pertanto inserito in un elenco di centri riconosciuti idonei ad esportare sperma suino nella Comunità;

considerando che sarà necessario riesaminare regolarmente la presente decisione, modificandola se necessario alla luce delle informazioni ricevute;

considerando che la Comunità provvederà parallelamente ad effettuare visite in loco per verificare l'applicazione uniforme della direttiva 90/429/CEE, in particolare per quanto si riferisce alla sorveglianza veterinaria dei sistemi per la produzione di sperma, alle competenze conferite ai servizi veterinari e alla sorveglianza alla quale sono sottoposti i centri di raccolta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I centri per la raccolta dello sperma che figurano in allegato sono riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

*ALLEGATO**Parte 1***SVIZZERA : Suisse**

Schweiz. Schweinesperma AG

Schaubern

6213 Knutwil

N. di riconoscimento : CH-AI-3S

---